

**ACCORDO TRA L'ALMA MATER STUDIORUM–UNIVERSITÀ DI BOLOGNA  
E L'IRCCS AZIENDA OSPEDALIERO UNIVERSITARIA DI BOLOGNA  
SULL'IMPIEGO NELL'ATTIVITÀ ASSISTENZIALE  
DEI DOTTORANDI E DEI TITOLARI DI ASSEGNI DI RICERCA  
IN DISCIPLINE MEDICHE E CHIRURGICHE E IN DISCIPLINE SANITARIE**

**TRA**

L'Alma Mater Studiorum - Università di Bologna (di seguito “Università”) nella persona del Magnifico Rettore Prof. Giovanni Molari, nato a Bologna l'11/10/1973 e domiciliato per la carica presso la sede dell'Università in via Zamboni n. 33 - 40126 Bologna, C.F. 80007010376 e P.IVA 01131710376 (di seguito Università)

**E**

l'IRCCS Azienda Ospedaliero-Universitaria di Bologna nella persona della Direttrice Generale Dott.ssa Chiara Gibertoni, nata a Modena ( MO) il 19/07/1966, nominata con decreto del Presidente della Giunta Regionale n. 146 del 27/09/2019, domiciliata per la sua carica presso la sede dell'Azienda in via Albertoni n. 15, 40138 Bologna, C.F e P.IVA 92038610371 (di seguito “IRCCS” o “IRCCS AOU” o “Azienda”)

- VISTO l'art. 1, comma 25, della Legge 14/01/1999, n. 4;
- VISTO l'art. 4 della Legge 03/07/1998, n. 210;
- VISTO il D. Lgs.30/12/1992, n. 502, e ss.mm.ii., in particolare quelle apportate con il D.Lgs.19/06/1999, n. 229;
- RICHIAMATO il regolamento dell'Alma Mater Studiorum - Università di Bologna in materia di Corsi Dottorato di Ricerca, emanato con D.R. n. 689 del 05/05/2022
- VISTO l'art. 51, comma 6, della Legge 25/12/1997, n. 449;
- VISTO il DM 226/2021 di approvazione del Regolamento per le modalità di accreditamento delle sedi e dei corsi di dottorato e criteri per la istituzione dei corsi di dottorato da parte degli enti accreditati;

RICHIAMATO	il regolamento dell'Alma Mater Studiorum – Università di Bologna per gli assegni di ricerca di cui alla L. n. 240/2010, emanato con D.R. n. 416 del 19/04/2011 e ss.mm.ii.;
TENUTO CONTO	che la legge n. 4/1999 e ss.mm.ii prevede la possibilità di inserimento, a domanda, dei vincitori di concorso per l'ammissione a corsi di dottorato di ricerca, nelle attività assistenziali;
VISTA	la procedura relativa all'ammissione ad attività assistenziale dei dottorandi di ricerca approvata dal Senato Accademico il 22/06/1999;
ACCERTATA	la necessità di fissare, d'intesa, le disposizioni riguardo all'ammissione e all'impiego dei dottorandi e dei titolari di assegni di ricerca - di discipline mediche e chirurgiche e sanitarie - nell'attività assistenziale, affinché questa si svolga nel pieno rispetto delle norme che la presiedono e in armonia con le finalità proprie del corso di dottorato e degli assegni di ricerca

## **SI CONVIENE E STIPULA QUANTO SEGUE**

### **Articolo 1**

#### **Oggetto e finalità**

1. Il presente accordo reca le disposizioni riguardanti i criteri e le modalità per l'impiego dei dottorandi e dei titolari di assegni di ricerca - di discipline medico-chirurgiche e sanitarie - nelle attività assistenziali all'interno dell'Azienda.

### **Articolo 2**

#### **Modalità di ammissione all'attività assistenziale**

1. La necessità di svolgere attività assistenziale, da parte del dottorando o del titolare di assegno di ricerca, deve essere motivata in sede di progetto di ricerca, ai fini di una preventiva approvazione da parte del Collegio di dottorato o dalla Giunta del dipartimento universitario, i quali approvano il piano delle attività proposto dal tutor, e concordato con i responsabili delle UU.OO./strutture coinvolte, valutata la necessità e coerenza dell'attività assistenziale prevista con le finalità del dottorato/assegno di ricerca.
2. In ogni caso, l'autorizzazione definitiva circa l'ammissione di dottorandi o assegnisti di ricerca all'impiego nell'ambito di attività assistenziali compete, in via esclusiva, alla Direzione Sanitaria dell'IRCCS AOU, a seguito di valutazione della documentazione di cui al punto

successivo. A tal fine, sono ammessi ad attività assistenziali - come anticipato coerenti con le finalità del dottorato/assegno di ricerca - i dottorandi ed assegnisti che risultino in possesso integrale dei requisiti specifici previsti dalla vigente normativa concorsuale per il reclutamento in qualità di dipendente del SSN per la corrispondente qualifica e disciplina.

3. Al fine dell'ammissione all'attività assistenziale, il dottorando o il titolare dell'assegno presenta richiesta di autorizzazione corredata dalla seguente documentazione autocertificata:

- diploma di laurea posseduto;
- iscrizione all'albo dell'ordine professionale;
- diploma di specializzazione posseduto, in disciplina coerente con quella della struttura assistenziale ove deve essere svolta l'attività;
- data di inizio e fine dell'attività assistenziale richiesta.

Il periodo di svolgimento dell'attività non può superare la durata dell'assegno di ricerca/borsa di dottorato.

Per le sole professionalità per le quali non sia previsto un corrispondente profilo dirigenziale nel SSN, si fa riferimento ai requisiti previsti per il personale sanitario del comparto, ossia:

- titolo di studio abilitante alla professione
- iscrizione all'albo professionale

Affinché possa essere presentata all'ufficio aziendale competente, la richiesta deve essere sottoscritta dall'interessato e timbrata/sottoscritta dal tutor, dal Direttore dell'U.O./struttura di prevista assegnazione, oltre che dal coordinatore del dottorato o dal Direttore del Dipartimento Universitario (per gli assegnisti di ricerca).

All'interno della richiesta devono essere specificate:

- le attività assistenziali che l'interessato sarà abilitato a svolgere in caso di autorizzazione da parte dell'Azienda, necessariamente congrue con la propria disciplina professionale e con quella della struttura di assegnazione, nonché con le finalità del dottorato/assegno di ricerca;
- il numero massimo di ore settimanali dedicate all'attività assistenziale;
- l'eventuale autorizzazione alla dotazione di ricettario/timbro.

4. La Direzione Sanitaria dell'IRCCS, effettuate le debite verifiche, autorizza lo svolgimento dell'attività assistenziale, e lo comunica a tutti i soggetti che hanno sottoscritto la *richiesta di autorizzazione* nonché ai competenti uffici universitari. L'attività assistenziale può avere inizio unicamente a seguito di tale autorizzazione; essa non può superare il 50% complessivo dell'attività svolta per il progetto di ricerca, tenuto conto che per tutto il personale coinvolto in progetti di ricerca la quantificazione figurativa del monte ore annuo standard è pari a 1720 ore.

5. Gli interessati possono, su richiesta del tutor, d'intesa col direttore della struttura di assegnazione, col coordinatore del dottorato/Direttore del Dipartimento Universitario:
  - ricevere ricettario e timbro
  - svolgere funzioni di documentazione e certificazione, purché sempre a supporto di personale strutturato.
6. Dottorandi e titolari di assegni di ricerca sono affidati a un tutor/supervisore universitario (di seguito *tutor*), in convenzione con l'Azienda.

### **Articolo 3**

#### **Modalità di svolgimento delle attività assistenziale**

1. L'Università di Bologna non può autorizzare l'attribuzione di assegni di ricerca a personale laureato che abbia in corso un rapporto di lavoro con aziende pubbliche o private, a qualsiasi titolo.  
Per quanto riguarda i dottorandi, l'IRCCS AOU non può autorizzare lo svolgimento di attività assistenziale, ove sussista un rapporto di lavoro con aziende pubbliche o private, a qualsiasi titolo.  
Ove un rapporto di lavoro venga a costituirsi successivamente all'avvenuta autorizzazione da parte dell'IRCCS AOU allo svolgimento di attività assistenziale, il dottorando o l'assegnista interessato dovrà darne immediata comunicazione all'azienda sanitaria - per conoscenza all'Università - la quale provvederà alla revoca dell'autorizzazione concessa in precedenza.
2. L'attività assistenziale del dottorando e del titolare di assegno di ricerca deve essere coerente con la programmazione delle attività dell'U.O. e deve essere svolta nel rispetto delle indicazioni ricevute dal tutor e dal Responsabile dell'U.O./struttura di assegnazione.
3. Dottorando e titolare di assegno di ricerca sono in ogni caso tenuti al rispetto delle prescrizioni aziendali in tema di sicurezza, igiene sul lavoro, riservatezza, tutela dei dati personali.
4. La Direzione Sanitaria aziendale, su richiesta dell'interessato, può attestare - previa dichiarazione sottoscritta dal Direttore della struttura di assegnazione - le attività assistenziali svolte, secondo il percorso aziendale.
5. In caso di cessazione anticipata del dottorato o dell'assegno di ricerca, l'interessato è tenuto alla tempestiva comunicazione all'ufficio aziendale competente, compilando specifico modulo.

## **Articolo 4**

### **Adempimenti dell'Azienda**

1. L'Azienda fornisce agli interessati quanto necessario allo svolgimento delle attività assistenziali.
2. L'Azienda dota il dottorando e il titolare di assegno di ricerca di un badge - che assolve anche funzione identificativa all'interno dell'Azienda - dal quale risulta la sua qualificazione, per garantirne la riconoscibilità. Concluso il periodo di svolgimento di attività assistenziale, il dottorando e il titolare dell'assegno di ricerca sono tenuti alla restituzione del badge, pena pagamento di una penale.
3. Ai dottorandi e titolari di assegno di ricerca autorizzati all'attività assistenziale è assicurato l'accesso alle mense dell'Azienda, alle medesime tariffe stabilite per il personale dipendente.

## **Articolo 5**

### **Sorveglianza sanitaria medica e fisica**

1. L'IRCCS si fa carico della sorveglianza sanitaria del dottorando/assegnista autorizzato all'assistenza. Nello specifico:
  - l'IRCCS provvede alla sorveglianza medica, ai sensi del decreto legislativo 81/2008, attraverso il proprio *medico competente*;
  - nel caso in cui dottorandi o titolari di assegni di ricerca debbano/possano svolgere, per finalità correlate al progetto di ricerca assegnato, attività potenzialmente suscettibili di esposizione a rischi da radiazioni ionizzanti, l'IRCCS che ne riconosce l'attività assistenziale dovrà procedere - ai sensi del decreto legislativo 101/2020 - alla gestione della sorveglianza medica di radioprotezione tramite il proprio *medico autorizzato* nonché alla gestione della sorveglianza fisica di radioprotezione tramite il proprio *Esperto di Radioprotezione*.

## **Articolo 6**

### **Revoca dell'autorizzazione allo svolgimento dell'attività assistenziale**

1. La revoca o sospensione dell'autorizzazione allo svolgimento dell'attività assistenziale viene disposta dall'Azienda ed è prevista nei seguenti casi:
  - insorta incompatibilità con le attività proprie del dottorato o del titolare di assegno di ricerca, che può essere in qualsiasi momento dichiarata dal Coordinatore del Collegio dei docenti del dottorato (per i dottorandi) o dal Direttore del Dipartimento universitario (per i titolari di assegno di ricerca) e comunicata alla Direzione sanitaria dell'Azienda;

- accogliimento di motivata richiesta dell'interessato, indirizzata al Coordinatore o al Direttore di cui sopra, che ne informano l'Azienda;
- motivata richiesta indirizzata dal Direttore dell'U.O./struttura al Coordinatore o al Direttore di cui sopra e alla Direzione sanitaria dell'Azienda;
- motivata richiesta del Coordinatore del Collegio dei docenti o del Dipartimento indirizzata al Direttore dell'Unità Operativa/struttura e alla Direzione Sanitaria dell'Azienda;
- risoluzione motivata a cura del medico competente aziendale o dell'Ispettorato del Lavoro;
- motivata decisione dell'Azienda comunicata all'interessato, al Coordinatore del Collegio dei docenti, o al Dipartimento e al Direttore dell'Unità Operativa/struttura nonché agli uffici del personale dell'Università, per inadempienze dell'interessato ai propri doveri attinenti l'attività autorizzata.

## **Articolo 7**

### **Codici di comportamento**

1. Il dottorando o il titolare di assegno di ricerca, durante lo svolgimento della propria attività, è tenuto ad osservare il *codice di comportamento dei dipendenti della pubblica amministrazione* di cui al D.P.R. 62/2013, il vigente *codice di comportamento aziendale*, il vigente *codice etico e di comportamento dell'Università* nonché, in quanto compatibile, il *codice per l'integrità della ricerca* adottato da IRCCS.
2. L'accertata violazione degli obblighi derivanti dai citati codici comporta la risoluzione del rapporto negoziale.

## **Articolo 8**

### **Privacy**

1. Il dottorando e il titolare di assegno di ricerca sono ricompresi nel *personale autorizzato al trattamento dei dati*: come tali sono autorizzati al trattamento dei dati con riferimento al proprio specifico ambito di competenza professionale, ossia in relazione ai dati trattati nelle strutture/articolazioni organizzativa di afferenza cui sono formalmente assegnati.
2. L'autorizzazione al trattamento dei dati personali si intende fornita contestualmente alla autorizzazione allo svolgimento di attività assistenziale. Tale condizione oggettiva non rende, pertanto, necessaria alcuna dichiarazione specifica da parte del dottorando/assegnista il quale, dal momento in cui è autorizzato presso l'IRCCS Azienda Ospedaliero-Universitaria di Bologna e prende servizio, è obbligato al rispetto della normativa di riferimento nonché delle direttive

interne in materia.

3. Per tutte le questioni inerenti la privacy e le disposizioni generali relative i soggetti autorizzati al trattamento dei dati personali nell'ambito dell'IRCCS Azienda Ospedaliero-Universitaria di Bologna si rinvia alle specifiche pagine sulla intranet aziendale.

## **Articolo 9**

### **Tutela assicurativa**

1. L'IRCCS garantisce ai dottorandi e titolari di assegni di ricerca, ammessi all'attività assistenziale, la tutela assicurativa della responsabilità civile verso terzi derivante dall'esercizio delle attività e delle prestazioni per le quali sono stati autorizzati, con le medesime modalità previste per il proprio personale dipendente. In particolare, qualora vi siano i presupposti, l'IRCCS provvede a risarcire direttamente i danni derivanti da responsabilità civile verso terzi a esso ascrivibili, secondo il "Programma regionale per la prevenzione degli eventi avversi e la gestione diretta dei sinistri derivanti da responsabilità civile nelle Aziende sanitarie", adottato con Delibera di Giunta n. 2079/2013, e in forza della L.R. 7.11.2012, n.13.
2. Fermo restando che la copertura della RC per colpa grave è a carico del professionista, qualsiasi altra copertura assicurativa non può essere posta a carico dell'Azienda.
3. I dottorandi e gli assegnisti di ricerca sono coperti, a cura dell'Università, da assicurazione INAIL contro gli infortuni e da tutela assicurativa per responsabilità civile verso terzi, derivante dallo svolgimento delle attività di formazione e ricerca, con le modalità previste per queste tipologie di figure.

## **Articolo 10**

### **Libera professione**

1. Dottorandi e assegnisti non possono effettuare attività libero-professionale nell'ambito assistenziale autorizzato dall'IRCCS. Possono, se necessario per le finalità del progetto, partecipare a titolo osservazionale ad attività libero-professionale svolta da personale IRCCS, previa comunicazione motivata - indirizzata al settore aziendale "*Rapporti con l'Università*" e per conoscenza alla UOC "*Supporto alla gestione dei processi assistenziali dei DAF*" - sottoscritta dal Direttore/Responsabile della struttura di afferenza. In ogni caso non può essere erogato da parte dell'IRCCS un compenso per attività libero-professionale a dottorandi ed assegnisti.

## **Articolo 11**

### **Entrata in vigore e durata**

1. Il presente accordo entra in vigore alla data di sottoscrizione e ha validità di 5 anni.
2. Alla sua scadenza può essere prorogato o rinnovato, previa valutazione delle parti, mediante scambio di note, a mezzo PEC, fra il Magnifico Rettore ([scriviunibo@pec.unibo.it](mailto:scriviunibo@pec.unibo.it)) e la Direzione generale dell'IRCCS ([peidirezione.generale@pec.aosp.bo.it](mailto:peidirezione.generale@pec.aosp.bo.it)).
3. Qualsiasi modifica al contenuto del presente accordo è valida ed efficace solo ove stipulata per iscritto e a seguito della sua sottoscrizione da entrambe le Parti.
4. È facoltà delle Parti recedere unilateralmente dal presente accordo, dandone apposita comunicazione alla controparte da effettuarsi a mezzo PEC, con un termine di preavviso di almeno 3 mesi, fermo restando la validità dello stesso per la conclusione delle borse di dottorato e degli assegni di ricerca in corso.

## **Articolo 12**

### **Imposta di bollo e registrazione**

1. Il presente accordo è registrato in caso d'uso ai sensi dell'art. 1, n. 1, lett. B) della Tariffa – parte II del D.P.R. n. 131 del 26 aprile 1986. Le eventuali spese di registrazione sono a carico della parte richiedente.
2. Il presente accordo è soggetto all'imposta di bollo, ai sensi dell'art. 2, parte I del D.P.R. 16/10/1972, n. 642 e successive modificazioni ed integrazioni.
3. Le spese di bollo sono a carico dell'Università di Bologna che assolve l'obbligo in modo virtuale in ottemperanza all'Art. 6, comma 2, del D.M. 17/06/2014.
4. Il presente accordo é sottoscritto con firma digitale ai sensi dell'art.15, comma 2-bis, della Legge 241/90 e secondo le modalità previste dal D. Lgs. 82/2005 “Codice dell'Amministrazione Digitale” per le comunicazioni tra pubbliche amministrazioni, relativamente all'invio di documenti in formato digitale attraverso l'utilizzazione della casella PEC.

## **Articolo 13**

### **Norme finali**

1. L'autorizzazione allo svolgimento dell'attività assistenziale in qualità di dottorandi o di titolari di assegni di ricerca non determina la costituzione di rapporto di impiego o di lavoro e non dà conseguentemente luogo a diritti ad esso relativi, essendo finalizzata alla sola formazione del dottorando o del titolare di assegno di ricerca.

2. L'attività assistenziale, così come disciplinata dalla normativa e dal presente accordo, è ricompresa nell'attività istituzionale, strumentale allo svolgimento del dottorato o dell'assegno ricerca. In nessun caso, quindi, da essa derivano specifici emolumenti.
3. L'attività è svolta senza oneri per il bilancio dell'IRCCS, salvi quelli previsti dal presente accordo.
4. Per ogni eventuale controversia che dovesse insorgere tra le parti in relazione alla validità, interpretazione ed esecuzione del presente accordo il Foro competente è, in via esclusiva, quello di Bologna.

<p>IRCCS</p> <p>Azienda ospedaliero-universitaria di Bologna</p> <p>La Direttrice Generale</p> <p>Dr.ssa Chiara Gibertoni</p> <p>(Firmato digitalmente)</p>	<p>Alma Mater Studiorum</p> <p>Università di Bologna</p> <p>Il Magnifico Rettore</p> <p>Prof. Giovanni Molari</p> <p>(Firmato digitalmente)</p>
---	---